

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione

Avvocatura Civica

Venezia, 30 ottobre 2013

P.G. 476962-2013
Reg. 1063/2013
NO/

Alla Direzione Ambiente e Politiche Giovanili
Settore Tutela dell'Aria e delle Fonti di Energia
Dott.ssa Anna Bressan
SUA SEDE

Oggetto: Interrogazione del Consiglio Comunale Gruppi Consiliari e Federazione della Sinistra Italiana del 10.10.2013. Antenna su scuola elementare San Girolamo nel Sestiere Cannaregio. (Parere n. 62/2013).

Con riferimento alla nota prot. n. 467178 del 28/10/2013 riguardante la interrogazione n. 2070 del 10/10/2013 a firma del Consigliere Sebastiano Bonzio volta ad indagare la correttezza, anche giuridica, dell'installazione di un'antenna di telefonia mobile sul tetto dell'ex Opera Pia Coletti, nei pressi della scuola elementare San Girolamo nel Sestiere Cannaregio, considerata sito sensibile, si precisa quanto segue.

L'Amministrazione ha sempre gestito le problematiche dell'elettrosmog attraverso l'adozione di strumenti, sia di controllo che di pianificazione, nei limiti, esigui, della propria competenza in materia.

Purtroppo, anche il Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni standard dvh – H, adottato con delibera C.C. n. 109 del 30.07.2007, nel suo tentativo di introdurre misure tese a minimizzare l'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici, si è visto sbarrare la strada da sentenze del TAR Veneto, quali la n. 2571/2008 e la n.

Palazzo Valmarana
San Marco, 4091
30124 - Venezia

041 2748425 tel
041 2748500 fax

vocaturacivi@comune.venezia.it

3033/2008, che ne hanno dichiarato l'illegittimità alla luce del D. lgs. 259/2003 ("codice delle comunicazioni elettroniche").

Sebbene quanto riportato nell'interrogazione in merito alla recentissima ed innovativa sentenza n. 735 del 27.08.2013 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana eserciti una certa attrattiva, tuttavia non è da tralasciare il fatto che l'organo emanante tale disposizione è operante nel solo territorio siciliano, con le relative ed evidenti difficoltà di poter estensivamente considerare quanto dallo stesso sostenuto, applicabile in via generale.

Non si ritiene, quindi, di poter dar responso positivo al quesito proposto, laddove viene richiesto di aggiornare il Regolamento comunale sopra citato, alla luce della sostanziosa giurisprudenza avversa.

Infatti, ben tredici sentenze del TAR Veneto e due del Consiglio di Stato, nella loro quasi totalità, si esprimono nel senso esattamente opposto a quello del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, in forza del fatto che l'installazione delle antenne costituisce un'opera di urbanizzazione primaria, accogliendo nella maggior parte dei casi totalmente, in via minoritaria solo parzialmente, i ricorsi proposti da varie società di telecomunicazioni avverso le disposizioni del Regolamento citato. Per completezza statistica si indicano, sulle quindici sentenze esaminate, dieci accoglimenti *in toto* dei ricorsi proposti contro il Comune di Venezia, e quattro accoglimenti parziali. In un solo caso è stato rigettato il ricorso proposto dalla società di telecomunicazioni avverso il Comune di Venezia, ma l'elevata specificità della fattispecie ivi trattata non consente di far divenire quest'unica pronuncia idonea a condurre l'operato di revisione del Regolamento, così come non è possibile elevare a guida nemmeno la recente pronuncia dell'organo siciliano.

Le sentenze del TAR Veneto aventi un segno di accoglimento totale dei ricorsi proposti contro il Comune di Venezia, e quindi rappresentando l'opinione maggioritaria della giurisprudenza, sono:

- n. 717 del 2007 (S.P.A. H3G contro Comune di Venezia);
- n. 1213 del 2008 (S.P.A. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI);
- n. 3033 del 2008 (Vodafone Omnitel N.V. contro Comune di Venezia);
- n. 1216 del 2008 (S.P.A. WIND TELECOMUNICAZIONE contro Comune di Venezia);
- n. 442 del 2009 (Vodafone Omnitel N.V. contro Comune di Venezia);
- n. 590 del 2009 (Vodafone Omnitel N.V. contro Comune di Venezia);

- n. 591 del 2009 (Vodafone Omnitel N.V. contro Comune di Venezia);
- n. 595 del 2009 (Vodafone Omnitel N.V. contro Comune di Venezia);
- n. 594 del 2009 (Vodafone Omnitel N.V. contro Comune di Venezia);
- n. 2334 del 2009 (Vodafone Omnitel N.V. contro Comune di Venezia);
- n. 377 del 2012 (Vodafone Omnitel N.V. contro Comune di Venezia);
- n. 686 del 2012 (Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. contro Comune di Venezia).

Le sentenze del Consiglio di Stato che hanno rigettato l'appello proposto dal Comune di Venezia sono le recentissime:

- n. 687 del 2013 (Vodafone Omnitel N.V. contro Comune di Venezia);
- n. 690 del 2013 (Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. contro Comune di Venezia).

Come unica pronuncia di rigetto favorevole al Comune di Venezia, si richiama la sentenza del Tar Veneto n. 510 del 2010 (Vodafone Omnitel N.V. contro Comune di Venezia). Tale pronuncia, tuttavia, non può essere un valido sostegno al mancato posizionamento di un'antenna presso un sito sensibile, come quello della scuola elementare San Girolamo, poiché la fattispecie concreta ivi trattata riguardava il parere espresso dalla Commissione di Salvaguardia e si caratterizzava per una spiccata settorialità, inerente non già alla pericolosità derivante dal posizionamento di un'antenna, bensì all'impatto ambientale da ciò scaturente, colpevole di alterare i valori paesaggistici di un centro storico, come quello veneziano, oggetto di importanti interessi storici ed architettonici.

Tra le numerose sentenze che vedono come soggetto soccombente il Comune di Venezia, maggior importanza, sulla base di quanto in essa disposto, ricopre la sentenza n. 377 del 14.03.2012 la quale ha annullato l'art. 50 del Regolamento edilizio del Comune di Venezia "*nella parte in cui vieta l'installazione delle Stazioni Radio Base nella fascia di rispetto dei c.d. siti sensibili*". L'annullato articolo 50 prevedeva la necessità che fosse posto un limite di distanza di 50 metri tra la Stazione Radio Base e i c.d. siti sensibili, ma detto limite è stato ritenuto illegittimo in quanto sovrapposto ad altri limiti elettromagnetici vigenti.

In questo senso anche la sentenza n. 686 del 2012: "*la disposizione di cui si tratta [art. 50] è stata ritenuta contrastante con la disposizione*

della legge 22 febbraio 2001 n. 36, in materia di protezioni dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nella parte in cui, e all'art. 4, stabilisce che sono riservate allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità ... in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'art. 1" ed anche : "L'art. 50 del regolamento sopra citato deve, tuttavia, considerarsi non più vigente in quanto espunto dall'ordinamento".

Nella stessa direzione vanno anche le pronunce del Consiglio di Stato, laddove entrambe, nel ritenere che la tesi sostenuta dal Comune di Venezia non fosse convincente, sostengono invero che *"il legislatore statale ha scelto d'inserire le infrastrutture per le reti di telecomunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, così esprimendo un principio fondamentale della normativa urbanistica"* e che *"l'interesse sotteso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici si deve tradurre in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può dissimulare norme di radioprotezione aggiuntive o peggiorative dei già cautelativi e rigorosi limiti all'uso posti, in modo unitario per tutto il territorio della Repubblica, dalla normativa statale"* assurgendo quindi il più volte richiamato articolo 50 ad inammissibile misura di radioprotezione a carattere generale, non avendo altro valore che *"la necessità di tener lontano detto impianto da aree che si presumono ex se o pregiate per il solo fatto d'esistere, o pericolose per chi le frequenta solo a causa della viciniorità dell'impianto"*.

Sembra essere indubbio quindi che l'articolo 50 di cui trattasi non può più essere invocato a difesa di una posizione, come quella che si chiede di sostenere, per l'evidente contrasto della medesima con la giurisprudenza prevalente.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, e della posizione giurisprudenziale di segno marcatamente opposto, si ritiene che, con riguardo a quanto chiesto al punto n. 1, non sia possibile ipotizzare né prendere in considerazione l'idea di una rivisitazione del Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni standard dvb – H, non avendo alcun appiglio per limitare un'opera di urbanizzazione primaria, come è quella dell'antenna sulla scuola elementare di San Girolamo.

Quanto al quesito di cui al punto n. 2, si ritiene che l'azione di monitoraggio del livello di emissioni e di elettrosmog possa essere anche predisposta, qualora il sito sensibile in questione sia ritenuto di preminente interesse nei congiunti obiettivi di Amministrazione ed ARPAV, potendo servire, più che come effettivo rimedio, come mero sistema di controllo per tenere informati i cittadini coinvolti dall'installazione di quest'opera.

Altresì l'ipotesi, prevista al punto n. 3, di aprire un tavolo di trattativa coinvolgente, oltre alla direzione scolastica ed ai genitori dei bambini frequentanti la scuola di San Girolamo anche la società Vodafone, non tiene forse in debita considerazione la posizione di netta supremazia che la stessa riveste, soprattutto in forza di tutta la giurisprudenza ad essa favorevole già richiamata e per l'impossibilità di contrastare le c.d. "opere di urbanizzazione primaria" che la stessa installa.

Pertanto, fino a che le antenne saranno considerate alla stregua di opere primarie di urbanizzazione e fino a che il legislatore non modificherà le norme in materia di tutela della salute, gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione comunale sono così deboli da vanificare una qualsiasi trattativa con le società di telefonia mobile.

Avv. Giulio Gidoni



Avv. Nicoletta Ongaro

